

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

MOZIONE

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Mancato adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture socio sanitarie accreditate con il S.S.R.

Il Consiglio regionale del Piemonte,

Premesso che

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 44-1615 avente ad oggetto "Adozione dell'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo, commi da 93 a 97 della legge 23 dicembre 2009 n. 191" ha previsto l'incremento tariffario pari al tasso d'inflazione programmata, a favore delle strutture relativamente alle tipologie di prestazioni dell'area socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali riferite all'allegato 1C del PD.P.C.M. del 29 novembre 2001;
- successivamente, in data 30 dicembre 2011, la Giunta regionale, con la Deliberazione 66-3253 "Interventi urgenti in materia di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture socio-sanitarie accreditate con il S.S.R.", ha stabilito la sospensione per gli anni 2012 e 2013 dell'applicazione di tutte

le norme regionali che prevedano un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici, oltre a disporre che le ASL, per gli anni 2012 e 2013, per le medesime prestazioni non possano riconoscere tariffe superiori a quelle corrisposte al 31 dicembre 2011;

- la sospensione degli adeguamenti tariffari viene motivata nella Delibera citata con la “necessità di contemperare le rigidità della congiuntura economico-finanziaria”;

valutato che

- gli effetti della sopraccitata Delibera siano gravemente dannosi per tutto il comparto socio-assistenziale piemontese mettendo a repentaglio il sistema dell'imprenditoria sociale già pesantemente gravato dai ritardi nei pagamenti di ASL ed enti locali ed evidenziando una palese incompatibilità rispetto all'aumentato costo del lavoro (pari al 5,8%) per effetto del nuovo CCNL delle cooperative sociali stipulato lo scorso 16 dicembre 2011;
- in particolare il mancato riconoscimento degli adeguamenti previsti, collegati all'innalzamento del costo della vita, impedirà alle cooperative sociali di ottemperare all'obbligo di applicazione del nuovo contratto di lavoro ai propri dipendenti e ne renderà difficile la sostenibilità economica complessiva;
- la DGR 66-3253 incide arbitrariamente sui contratti di appalto già stipulati tra consorzi e cooperative sociali bloccando le modalità di revisione di prezzi e tariffe previste;

considerato che

- gli effetti della sopraccitata Delibera siano gravemente dannosi per tutto il comparto socio-assistenziale piemontese mettendo a repentaglio il sistema dell'imprenditoria sociale già pesantemente gravato dai ritardi nei pagamenti di ASL ed enti locali ed evidenziando una palese incompatibilità rispetto all'aumentato costo del lavoro (pari al 5,8%) per effetto del nuovo CCNL delle cooperative sociali stipulato lo scorso 16 dicembre 2011;

- la DGR 66-3253 può essere ritenuta illegittima in quanto la materia della revisione dei prezzi rientra nell'ambito della competenza esclusiva del legislatore statale essendo riconducibile alla disciplina civilistica dell'esecuzione del contratto e rientrando, quindi, nella materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;
- inoltre la Delibera citata appare illegittima in quanto introduce limitazioni a quanto previsto dall'articolo 115 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ovvero l'obbligatorio inserimento nei contratti di appalto di una clausola di revisione periodica del prezzo;

constatato che

- la deroga alle citate previsioni di legge non è consentita neppure qualora la pubblica amministrazione faccia riferimento, com'è nel caso della DGR 66-3253, a difficoltà finanziarie legate alla difficile congiuntura economica;
- numerosi Consorzi socio assistenziali piemontesi hanno già inviato comunicazione alle cooperative sociali in merito all'impossibilità, per effetto della Delibera del 30 dicembre 2011, di dare corso ad incrementi dei valori contrattuali a decorrere dal 1 gennaio 2012, anche se già precedentemente concordati;
- nella consapevolezza della grave situazione determinata dall'applicazione della DGR 66-3253 la Direzione regionale competente ha inviato alle ASL, agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali ed alle loro Associazioni una comunicazione in cui si riconoscono le problematiche relative all'applicazione della DGR 66-3253 e si chiede, nelle more dell'emanazione di una "circolare esplicativa", di "non adottare atti che potrebbero creare discrasie interpretative" ponendo quindi in condizione di ulteriore incertezza tutto il comparto socio-assistenziale piemontese;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a riconsiderare l'opportunità della sospensione degli adeguamenti tariffari di cui alla Delibera 66-3253 del 30 dicembre 2011 esplicitando, comunque, che sono esclusi dal suo ambito di applicazione gli appalti che prevedano modalità e norme di revisione dei prezzi in convenzione o accreditamento dei servizi socio-sanitari attraverso rapporti di natura contrattuale soggetti a vincoli normativi;
- a garantire, in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, risorse adeguate a finanziare i capitoli della spesa sociale;
- ad adottare provvedimenti atti a mantenere i livelli occupazionali del settore socio assistenziale salvaguardando le aziende che lo compongono.

Torino, 15 marzo 2012

Primo firmatario Giovanna PENTENERO

Altre firme